

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1167 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, successivamente a un riesame intermedio parziale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico («glutammato monosodico») originario della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») («inchiesta iniziale»).
- (2) Il 21 gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha deciso di mantenere le misure stabilite nell'inchiesta iniziale.
- (3) Il 14 aprile 2021, in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione ⁽⁴⁾, la Commissione ha deciso di mantenere il livello dei dazi antidumping stabiliti nell'inchiesta iniziale, confermato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione.
- (4) I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore sono compresi tra il 33,8 % e il 39,7 %.

1.2. Richiesta di modifica del nome

- (5) Nel gennaio 2019, un produttore esportatore cinese, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd avrebbe cambiato il proprio nome in Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.
- (6) La società è uno dei due produttori esportatori collegati appartenenti a Meihua Group, insieme a Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd, la quale attualmente beneficia di un'aliquota individuale del dazio del 33,8 % con il codice addizionale TARIC A883. La società Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd ha pertanto chiesto di tener conto della modifica del suo nome ai fini dell'applicazione dell'attuale aliquota individuale del dazio del 33,8 %.
- (7) La documentazione giustificativa fornita da Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd a sostegno della richiesta ha tuttavia dimostrato che Meihua Group ha subito un'importante riorganizzazione strutturale che va ben oltre una semplice modifica del nome. Si è pertanto ritenuto che il margine di dumping individuale stabilito per le entità iniziali (Hebei Meihua MSG Group Co., Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd o «Meihua Group») con il codice addizionale TARIC A883 potrebbe non essere più appropriato.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63.

